



STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI UROLOGIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione

La Società Italiana di Urologia (S.I.U.), fondata a Roma il 14 Aprile 1908, e riorganizzata a Napoli il 26 settembre 1921, è un'Associazione Scientifica cui partecipano soci persone fisiche e giuridiche.

Articolo 2 – Sede

La Società Italiana di Urologia ha sede legale pro-tempore a Roma, in via Giovanni Amendola, 46.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Urologia, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione urologica e l'aggiornamento continuo in sanità del medico e degli altri professionisti della sanità che operano nei campi affini all'Urologia, al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente. L'Urologia è quella scienza medica che si occupa della prevenzione, dello studio e della cura delle patologie, delle malformazioni e delle disfunzioni dell'apparato urinario maschile e femminile, dell'apparato genitale maschile e del retroperitoneo.

L'Associazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relative ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dell'Urologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'Urologia, anche a favore dei propri soci e/o di terzi. L'Associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri soci. Ha inoltre lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità urologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi; in particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca di base, traslazionale, clinica e le Istituzioni in genere.

L'Associazione, nel perseguimento degli scopi statutari, si impegna ad intrattenere corrette relazioni con i terzi, i fornitori, le ditte sponsorizzatrici, le istituzioni evitando qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

Il tutto nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà e concorrenza nonché delle norme statutarie ed etiche, implementando, altresì, modelli organizzativi e gestionali atti a supportare l'applicazione di detti principi nelle prassi operative.

Articolo 4 – Durata e Cessazione

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e l'associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Straordinaria, con apposito ordine del giorno, su richiesta di almeno un decimo degli associati e con una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o, comunque, cessazione dell'associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione. L'Assemblea delibererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari che dovranno essere individuati nell'ambito di associazioni con analoghi scopi e finalità.

Articolo 5 - Mezzi finanziari e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quote di iscrizione e contributi associativi, determinati ai sensi del presente statuto; b) proventi derivanti da attività congressuali, attività di ricerca, coordinamento di attività clinico-scientifiche, prestazioni di servizi a favore di soci o a favore di terzi e da contributi volontari, lasciti e donazioni.

Articolo 6 - Destinazioni mezzi finanziari

Tutti i beni e le entrate pervenute all'Associazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini associativi e con espresso divieto di ogni distribuzione di utili. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale e immateriale. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Comitato Esecutivo
- 3) Gli Uffici
- 4) L'Organo di Controllo Interno
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative, ad esclusione dell'Organo di Controllo Interno, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 - Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.)

L'A.G.O. si riunisce almeno una volta all'anno, di norma in occasione del congresso nazionale.

Possono partecipare all'A.G.O. gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, nei termini stabiliti per l'anno in corso. Hanno diritto di voto gli associati ordinari e gli associati seniores. I soci juniores e le persone giuridiche hanno diritto di voto attivo e non passivo. Essa si riunisce, altresì, ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La comunicazione del luogo, della data e dell'ora dell'Assemblea dovrà essere data agli associati con novanta (90) giorni di anticipo, con l'invito a formulare suggerimenti e proposte. Questi ultimi dovranno pervenire alla segreteria SIU sessanta (60) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e saranno inseriti nell'ordine del giorno salvo differente decisione del Comitato Esecutivo. L'ordine del giorno dell'Assemblea viene comunicato agli associati mediante avviso scritto almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il voto per delega non è ammesso. Qualora si verificasse una parità di voti, il Presidente dell'Assemblea ha il potere di un voto aggiuntivo. I partecipanti all'Assemblea possono proporre la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno alla voce varie ed eventuali. Tutti gli argomenti discussi in questa voce non possono essere posti in votazione.

Articolo 10 - Assemblea Generale Straordinaria (A.G.S.)

Una A.G.S. può essere convocata su richiesta del Comitato Esecutivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o dall'Organo di Controllo Interno ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto. Lo svolgimento dell'A.G.S. è governato dalle stesse regole dell'A.G.O.

Le eventuali modifiche statutarie potranno essere discusse e deliberate solo dall'A.G.S. e solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.)

L'A.G.O. Verifica l'attuazione delle linee programmatiche elaborate dal Comitato Esecutivo e dal Segretario Generale che è chiamato a riferirne annualmente; approva il bilancio e la relazione finanziaria annuale; delibera su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo e nomina l'Organo di Controllo Interno.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezione fatta per quanto previsto dall'Articolo 4, in ordine all'eventuale scioglimento. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto, quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi previsti dal regolamento; altrimenti, le votazioni avvengono per alzata di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.

Assemblea Generale Straordinaria (A.G.S.)

Su eventuali proposte di modifica allo Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario, eventualmente sottoposto alla sua approvazione, l'A.G.S. è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione e, qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in entrambi i casi.

Articolo 12 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene eletto dai Soci aventi diritto di voto, nei giorni del Congresso Nazionale, secondo i tempi e i modi stabiliti dal Regolamento. Ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per ognuna delle cariche. Le candidature per ciascuna carica sottoposte a votazione sono quelle previamente valutate e selezionate dalla Commissione di cui al successivo art. 18.

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- Presidente
- Segretario Generale
- quattro Consiglieri

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Spetta al Comitato Esecutivo curare l'esecuzione delle delibere dell'A.G.O., nonché organizzare e gestire tutte le attività volte al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione. Adotta il regolamento; stabilisce l'entità delle quote di iscrizione e dei contributi associativi; presiede a tutte le attività associative; delibera in ordine all'ammissione dei soci.

Il Comitato Esecutivo redige la bozza del bilancio e della relazione finanziaria annuale sull'attività, da sottoporre all'A.G.O., nella riunione annuale.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro (4) anni, ad eccezione del Presidente pro-tempore.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. Qualora si verificasse una parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente viene eletto dai soci aventi diritto di voto, dura in carica un (1) anno, e non è rieleggibile. Rappresenta l'Associazione in occasione di tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali; presiede le Assemblee Generali Ordinaria e Straordinaria ed il Comitato Esecutivo.

È altresì Presidente del Congresso Nazionale e collabora alla stesura del relativo programma. In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne svolge le funzioni il Segretario Generale.

Articolo 14 - Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dai soci aventi diritto di voto, dura in carica quattro (4) anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta.

Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale della Società e il coordinamento strategico delle attività del comitato esecutivo. Il Segretario Generale convoca l'A.G.O. ed il Comitato Esecutivo, di cui provvede a stilare apposito ordine del giorno.

Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale aggiorna l'Albo dei Soci, registra la presenza alle riunioni del Comitato Esecutivo e ne dirama gli avvisi, compila e conserva i verbali.

Convoca le riunioni del Collegio dei Probiviri e stende il verbale delle assemblee.

Articolo 15 - Consiglieri

I Consiglieri, nel numero di quattro (4) vengono eletti, dai Soci aventi diritto di voto, durano in carica quattro (4) anni, ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Ad ogni consigliere eletto competerà la titolarità e la responsabilità di uno degli uffici di cui al successivo art. 16, per il quale avrà presentato la sua candidatura per la nomina secondo regolamento.

Art. 16 – Uffici

La struttura della Società si articola in Uffici dei quali sono responsabili i consiglieri eletti.

L'**Ufficio Scientifico** si occupa della ideazione e dell'organizzazione di tutti gli eventi scientifici promossi dalla Società.

L'**Ufficio Ricerca** si occupa di promuovere, proporre e coordinare la ricerca clinica, sociale e traslazionale, a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso la costituzione di reti e consorzi.

L'**Ufficio Educazionale** si occupa dell'ideazione, della gestione e del coordinamento dei progetti educazionali promossi dalla Società in collaborazione con le Aziende di settore con le altre società scientifiche e con altri enti.

L'**Ufficio Risorse e Comunicazione** si occupa della gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie della società e, in stretta collaborazione con gli altri Uffici, cura ogni aspetto legato alla informazione e comunicazione, anche attraverso la promozione di campagne di awareness, la gestione del sito web e della rivista della società.

Gli Uffici si articolano a loro volta in Comitati, il cui numero può variare a seconda delle esigenze rappresentate dall'ufficio di riferimento. Il mandato degli Uffici scade contestualmente a quello del Comitato Esecutivo.

Articolo 17 – Il Consigliere Responsabile dell'Ufficio Risorse e Comunicazione

Al consigliere responsabile dell'Ufficio Risorse e Comunicazione compete altresì, per funzione, la cura dell'amministrazione dell'Associazione, cui riferisce annualmente in occasione dell'A.G.O., e i relativi poteri.

Per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione il Consigliere responsabile dell'Ufficio Risorse e Comunicazione provvede a:

- a) curare l'esazione delle quote e dei contributi associativi ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua attività;
- b) eseguire i pagamenti;
- c) approvare la congruità delle fatture in arrivo e la corrispondenza delle stesse con gli ordini emessi;
- d) tenere l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società;
- e) curare i rapporti con gli Istituti di Credito con i quali l'Associazione intrattiene rapporti di conto corrente.

Nell'ambito delle prerogative di sua competenza e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, il Consigliere responsabile dell'Ufficio Risorse e Comunicazione potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista, ovvero di una Società di Servizi, del settore contabile amministrativo cui delegare mere funzioni operative.

La scelta del professionista, ovvero della Società di Servizi, deve avvenire con le modalità stabilite nel regolamento SIU.

Articolo 18 – La Commissione di valutazione e selezione delle candidature

Ciascuna candidatura a membro del Comitato Esecutivo, da presentare a termini di regolamento, sarà sottoposta alla previa valutazione di una Commissione composta dal Presidente e dal Segretario Generale in carica nonché dai due Presidenti SIU eletti nei precedenti ultimi due anni, ciascuno dei quali, in caso di rifiuto o impedimento, sarà automaticamente sostituito dal Presidente eletto nell'anno immediatamente precedente.

La Commissione ha il compito di selezionare le candidature da sottoporre alla votazione dei soci, in conformità alle disposizioni dello statuto e dei criteri predeterminati nel regolamento.

La Commissione, validamente costituita con la presenza di almeno tre dei suoi membri (quorum costitutivo), è presieduta dal Presidente in carica e delibera la scelta dei candidati a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente in carica.

Nel caso in cui un membro della Commissione abbia presentato la sua candidatura, per essere eletto o rieletto all'interno del Comitato Esecutivo, non gli è consentito presenziare e votare in ordine alla selezione della propria candidatura e di quelle presentate per la medesima carica.

Qualora due o più membri della Commissione abbiano presentato la loro candidatura per la medesima carica, nella valutazione e nella selezione delle suddette candidature detti membri saranno sostituiti da un numero di Consiglieri in carica - eletti a maggioranza dal Comitato Esecutivo, su richiesta del Presidente della Commissione - tale da assicurare il raggiungimento del quorum costitutivo per deliberare.

Articolo 19 – Fondazione SIU UROLOGIA – ONLUS

L'attività di ricerca preclinica e clinica è svolta anche dalla Fondazione O.N.L.U.S. di ricerca denominata "FONDAZIONE SIU UROLOGIA – ONLUS", di cui la S.I.U. è il Socio Fondatore.

Articolo 20 - Sezioni Regionali

Per ciascuna Regione è istituita la figura del Delegato Regionale, cui è affidato il compito di monitorare e contribuire all'attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal Comitato Esecutivo. Ciascun Delegato – nominato dal Comitato Esecutivo secondo un'equa distribuzione sulla base delle realtà presenti sul territorio – dura in carica quattro (4) anni. Al Delegato spetta l'individuazione della sede regionale, da sottoporre alla previa approvazione del Comitato Esecutivo, rispondente a standard qualitativi che siano in perfetta aderenza rispetto all'attività di cui è promotrice l'Associazione.

Art. 21 – Organo di Controllo Interno

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nomina l'Organo di Controllo Interno che può essere collegiale (Collegio dei Revisori) ovvero monocratico (Revisore Unico).

Il Collegio dei Revisori è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società di capitali.

Il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di Controllo interno vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Gli compete, altresì, il controllo della corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione e della regolare tenuta della contabilità.

Il Consigliere responsabile dell'Ufficio Risorse e Comunicazione ed il Comitato Esecutivo, nelle decisioni che assumono rilevanza di carattere patrimoniale ed economico, sono tenuti ad informare l'Organo di Controllo Interno il quale, in caso di gravi irregolarità, può procedere alla convocazione dell'A.G.S. affinché assuma i provvedimenti ritenuti opportuni.

L'Organo di Controllo Interno redige la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

La revisione legale e il controllo sulla gestione dell'Associazione avvengono nel rispetto dei principi di riservatezza, indipendenza e obiettività di cui agli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

L'Organo di Controllo Interno dura in carica un anno (1), ed è rinnovabile.

Il compenso dell'Organo di Controllo Interno è determinato dai Soci all'atto della nomina.

Articolo 22 - Collegio dei probiviri

I Probiviri vengono eletti dai soci aventi diritto al voto, in numero di tre (3) effettivi e di due (2) supplenti. Essi durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili; eleggono nel loro ambito un Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni del Collegio. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrare, dei conflitti di competenza tra gli organi associativi e di ogni altra controversia che intercorra fra gli Associati e tra essi e l'Associazione. Esso, previa istruttoria nella quale è garantito il diritto di difesa, può deliberare sanzioni disciplinari nei confronti degli associati, nei casi di violazione della deontologia professionale, delle finalità statutarie, delle norme etiche e dei relativi modelli organizzativi e gestionali. Le sanzioni disciplinari possono consistere nell'ammonizione, nella sospensione per un periodo non superiore ad un anno e, nei casi più gravi, nell'esclusione dall'associazione.

L'ammonizione e la sospensione sono disposte dal Collegio dei Probiviri a maggioranza dei suoi componenti; l'esclusione è, invece, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri

e può avvenire anche per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa.

Articolo 23 – Controversie tra gli associati e tra essi e l'Associazione

Il Collegio dei Probiviri adatterà il lodo con la massima libertà di forme dovendosi considerare ad ogni effetto irrituale.

TITOLO III – SOCI

Articolo 24 – Soci

I Soci si dividono in: 1) Soci Ordinari 2) Soci Seniores 3) Soci Juniores 4) Soci Onorari 5) Soci Sostenitori 6) Persone Giuridiche.

SOCI ORDINARI: sono Soci Ordinari dell'Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Urologia. Coloro che pur non rientrando nelle precedenti tipologie, sono già soci al momento della entrata in vigore del presente Statuto, mantengono inalterate le loro prerogative di Socio.

SOCI SENIORES: divengono Soci Seniores, su loro precisa richiesta e non pagano la quota associativa, i Soci che abbiano raggiunto il 70° anno di età o che abbiano pagato la quota associativa per almeno 40 anni. Hanno diritto di voto.

Possono accedere alle cariche sociali. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) che la Società offre ai Soci.

SOCI JUNIORES: sono Urologi in formazione, iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia.

I Soci Juniores pagano una quota associativa ridotta, stabilita dal Comitato Esecutivo, hanno diritto di voto attivo e non passivo.

SOCI ONORARI: possono essere Soci Onorari tutti coloro, non Soci della SIU, che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline urologiche. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Comitato Esecutivo e decisa dall'A.G.O. dei Soci. I Soci Onorari non pagano la quota associativa. I Presidenti della Società, allo scadere del loro mandato, vengono nominati Soci Onorari, mantenendosi diritti di voto dei soci Ordinari.

Qualora desiderino usufruire di alcuni servizi aggiuntivi (vedi elenco da regolamento) devono pagare la quota associativa.

SOCI SOSTENITORI: possono essere nominati dall'A.G.O. Soci Sostenitori, su proposta del Comitato Esecutivo, coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione. I soci sostenitori non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.

PERSONE GIURIDICHE: possono essere soci le persone giuridiche che condividono o hanno finalità analoghe a quelle dell'associazione, previa delibera del Comitato Esecutivo ed hanno diritto di voto attivo e non passivo.

Articolo 25 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato, ai sensi dell'art. 24 Cod. civ.; b) per esclusione; c) per il mancato versamento del contributo associativo per tre anni consecutivi.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 26 - Norme finali

Il presente statuto entra in vigore dalla data di sua approvazione.

Resta fermo, però, che gli attuali titolari di cariche sociali negli organi dell'Associazione mantengono la carica e i poteri – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato ad essi conferito in forza del precedente testo statutario, qui modificato.

Il Comitato Esecutivo in carica alla data di approvazione del presente statuto è tenuto, entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, ad emanare il nuovo regolamento attuativo dello Statuto.

F.to Vincenzo Mirone

F.to Walter Artibani